Convenzione Quadro

per la gestione del Polo SBN TSA dell'Università degli Studi di Trieste

PREMESSO CHE

1. la Commissione per l'automazione delle biblioteche, istituita dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con decreto ministeriale 02.04.1980, ha definito uno schema di progetto per un Servizio Bibliotecario Nazionale (di seguito denominato SBN), affidando all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) il compito del coordinamento del progetto e delle procedure da adottare;
2. in data 26.05.1992 l'Università degli Studi di Trieste, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 E), ha deciso di aderire al SBN e ha stipulato con il Ministero, tramite l'ICCU, un'apposita convenzione per l'istituzione del Polo SBN "Università degli Studi di Trieste" (di seguito denominato Polo SBN TSA);
3. in data 19.05.1995 l'Università degli Studi di Trieste ha stipulato una convenzione con la Biblioteca Statale di Trieste per l'adesione di tale biblioteca al Polo SBN TSA;
4. in data 28.10.1997 tale convenzione è stata riformulata in veste di Convenzione Quadro, al fine della sua estensione a tutte le istituzioni del Friuli Venezia Giulia successivamente confluite nel Polo SBN TSA;
5. con delibera di data 30.11.2005 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste, è stata apportata una modifica all'art. 9, comma 2 della convenzione, recepita nella riformulazione della Convenzione Quadro di data 08.03.2006, prevedendo che l'eventuale adesione di nuove istituzioni non comportasse di norma la stesura di una nuova convenzione, ma venisse formalizzata mediante un apposito atto aggiuntivo;
6. in base a tale nuova disposizione, la convenzione è stata estesa a tutte le istituzioni che successivamente hanno chiesto di aderire al Polo SBN TSA;

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 200/2017 del 28/07/2017 ha approvato una revisione sistematica della Convenzione quadro in essere, prevedendone una durata di cinque anni e che con deliberazione n. 321/2019 del 26/07/2019 successivamente ha approvato la modifica del testo dell'Art. 10. per adeguarlo al GDPR, Reg. UE n. 679/2016, mantenendo invariata la durata della validità della convenzione (Art. 11);

RITENUTO OPPORTUNO CHE

si provveda, in fase di rinnovo, ad un aggiornamento del testo alla luce dei cambiamenti organizzativi, tecnici e normativi sopravvenuti in questi ultimi anni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata Università) e gli Enti che aderiscono al Polo SBN TSA (di seguito denominati Enti) si impegnano a collaborare per la realizzazione di un progetto di cooperazione fra biblioteche di diversa titolarità istituzionale appartenenti al bacino territoriale del Friuli Venezia Giulia per la catalogazione e la circolazione dei documenti, nel rispetto degli standard definiti dall'ICCU per i Poli SBN, allo scopo di garantire agli utenti delle biblioteche afferenti al Polo TSA il più ampio accesso all'informazione bibliografica sia locale che nazionale. A tal fine detti Enti si impegnano a:

a. sviluppare il catalogo unico del patrimonio bibliografico, su qualsiasi supporto pubblicato, in funzione della sua promozione, valorizzazione e salvaguardia;
b. localizzare i documenti e favorirne la circolazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
c. sviluppare i servizi per l'accesso all'informazione e per la disponibilità dei documenti, anche in formato digitale, in un'ottica di costante avanzamento, anche mediante l'adozione delle modalità più consone a valorizzare presso l'utenza locale e remota la visibilità del catalogo e dell'attività delle biblioteche e a favorire l'interazione fra le biblioteche e gli utenti.

Possono aderire al Polo SBN TSA enti pubblici e privati che garantiscano quanto previsto all'Art. 5 della presente convenzione.

Gli Enti sottoscrittori hanno facoltà di collegare al Polo SBN TSA tutte le biblioteche da loro amministrate e tutte le biblioteche di enti con loro convenzionati.

Art. 2 – La gestione del Polo SBN TSA è affidata ad un Comitato di coordinamento (di seguito denominato Comitato) composto da un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste e da un rappresentante di ogni Ente sottoscrittore.

La designazione dei rappresentanti degli Enti ha luogo tramite comunicazione da parte del responsabile dell'Ente all'Università di Trieste.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro la data e per le finalità previste dai successivi art. 6, art. 7 e art. 8. Delle riunioni viene steso apposito verbale, poi inviato agli Enti sottoscrittori.

La convocazione delle riunioni del Comitato in via straordinaria può avvenire su richiesta dell'Università o di almeno il 60% degli Enti sottoscrittori.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile della Struttura dell'Università competente per la gestione del Polo SBN TSA o da un suo delegato e le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Università.

Ogni componente del Comitato ha diritto di voto. Alle riunioni del Comitato possono partecipare uditori.

In caso di assenza, il rappresentante può delegare un altro ente del Comitato a rappresentarlo. Ogni ente può ricevere un massimo di cinque deleghe.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

E' richiesta la maggioranza di 2/3 dei componenti del Comitato per le deliberazioni relative a

-Accessi di nuovi enti in Polo

-Modifiche alla Convenzione di Polo

-Criteri di suddivisione delle spese di gestione

Art. 3 – Il Comitato, nell'espletamento delle proprie funzioni, svolge le seguenti attività:

a) indica le politiche di indirizzo del Polo SBN TSA in merito all'informatizzazione dei servizi delle biblioteche nell'ambito degli obiettivi di SBN;
b) programma lo sviluppo dei servizi del Polo SBN TSA, compresa l'eventuale variazione nella gestione tecnica;
c) individua la strategia di allargamento del Polo SBN TSA e gli standard di accoglimento dei nuovi enti sottoscrittori.
d) definisce rapporti di collaborazione e servizi da erogare in condizioni di reciprocità agli utenti e agli operatori di altri Poli SBN;
e) individua le fonti di finanziamento;
f) indica la previsione e la destinazione delle risorse finanziarie;
g) definisce i criteri di suddivisione delle spese di interesse comune;
h) cura la messa a punto dei piani annuali di sviluppo relativamente all'acquisto di risorse digitali del Polo SBN TSA;
i) definisce i dati da rilasciare in formato aperto e le relative modalità di pubblicazione.

Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti espressamente invitati, in riferimento a specifici problemi, e può costituire gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.

Il Comitato ha sede presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università che provvede alle convocazioni delle riunioni ed ha funzioni di raccordo tra le varie realtà.

Art. 4 – L'Università si impegna a:

a. individuare, acquisire e mettere a disposizione il software per la gestione unificata e integrata dei servizi in uso presso il Polo SBN TSA, i cui costi saranno ripartiti tra gli Enti sottoscrittori;
b. coordinare l'organizzazione dei servizi bibliotecari del Polo SBN TSA in relazione a SBN ponendosi come interfaccia dell'ICCU riguardo alla realizzazione degli indirizzi biblioteconomici;
c. promuovere e tutelare il rispetto degli standard catalografici, gestionali e di servizio previsti dall'ICCU nell'assetto della cooperazione e l'incremento del catalogo collettivo del Polo SBN TSA nell'ambito di quello nazionale, fornendo l'opportuna assistenza e consulenza ai bibliotecari del Polo SBN TSA, eventualmente anche in concorso con le altre istituzioni aderenti al Polo SBN TSA medesimo;
d. provvedere alla costituzione e al funzionamento del Comitato di coordinamento del Polo SBN TSA e degli altri organismi di consulenza tecnica e di indirizzo attivati ai sensi della presente Convenzione quadro fra gli Enti del Polo SBN TSA;
e. provvedere alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche del Polo SBN TSA, eventualmente anche in concorso con altre istituzioni aderenti al Polo SBN TSA medesimo.

Art. 5 – Sono a completo carico economico degli Enti aderenti:

a. l'acquisizione e la manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie, comprese quelle relative alla trasmissione dati, situate presso gli Enti stessi;
b. eventuali costi per la conversione ed il recupero in ambiente SBN di dati catalografici pregressi in formati non nativi SBN;

Inoltre gli Enti aderenti al Polo SBN TSA:

a. si impegnano ad utilizzare il software per la gestione unificata e integrata dei servizi scelto per il Polo SBN TSA e conferiscono il mandato all'Università di compiere tutti gli atti connessi alla funzione di stazione appaltante per l'acquisizione dei servizi di manutenzione, evoluzione e assistenza del suddetto software;

b. convengono di utilizzare i servizi in cloud in regime SaaS (Software as a Service) in accordo con la normativa vigente (Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e Linee Guida di AGID);
c. si impegnano ad osservare gli standard, le linee guida ed i documenti programmatici elaborati e diffusi dall'Ufficio centrale di Polo SBN TSA in modo da ottimizzare l'omogeneità dei dati e delle procedure di lavoro condivise, in vista del conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1;
d. assicurano la presenza nelle rispettive biblioteche di risorse professionali adeguate a supportare con continuità i risvolti di carattere tecnico e biblioteconomico connessi all'impiego del software comune e alla standardizzazione delle procedure per quanto riguarda le attività condivise;
e. garantiscono l'affiancamento del personale non sufficientemente formato e supportano la formazione dei propri operatori, favorendone la partecipazione alle iniziative organizzate dal Polo SBN TSA e segnalando i temi che necessitano di approfondimenti e/o aggiornamenti;
f. provvedono a risolvere i problemi sui dati condivisi a livello di Polo SBN TSA causati dai propri operatori anche assumendosi l'eventuale onere economico per coprire i costi di interventi di manutenzione del software;
g. si impegnano a coprire le spese di eventuali interventi di assistenza software, se di loro specifico interesse, e non estesi in tutto il Polo SBN TSA.
h. garantiscono uno standard minimo di servizi erogati a favore dell'utenza del Polo SBN TSA; a tal fine le biblioteche aderenti devono:
 - essere dotate di un regolamento o di una carta dei servizi che ne definisca la funzione istituzionale;
 - annoverare fra i servizi regolamentati almeno la consultazione in sede del materiale posseduto per qualsiasi tipo di utenza del Polo SBN TSA;
 - definire una politica trasparente rispetto alla circolazione dei documenti e comunicare le scelte adottate in modo efficace e tempestivo.

Art. 6 – Sono ripartiti tra l'Università e gli Enti aderenti alla presente Convenzione i costi di manutenzione ordinaria del pacchetto software SBN e di eventuali servizi aggiuntivi, qualora concordati tra gli Enti, i costi per il personale di supporto alla gestione del Polo SBN TSA ed i costi per i corsi di formazione ed aggiornamento di interesse comune a tutto il personale del Polo SBN TSA.

Il Comitato propone agli organismi deliberativi dell'Università e degli Enti sottoscrittori entro il 31 ottobre di ciascun anno le spese ordinarie di gestione previste per l'anno successivo a quello di esercizio e la ripartizione degli oneri fra gli Enti.

E' facoltà del Comitato, sulla base di specifica e motivata richiesta di un Ente, esonerare lo stesso dal pagamento delle spese di gestione per l'annualità di riferimento, avuto riguardo alla sostenibilità complessiva delle spese di polo.

Il calcolo per la ripartizione dei costi viene effettuato dal Comitato in una specifica riunione, da tenersi entro il 31 ottobre di ogni anno, in cui vengono determinate al dettaglio le quote parte spettanti a carico di ogni Ente sulla base dei seguenti criteri di suddivisione delle spese:

a. materiale bibliografico (30%);
b. stazioni di lavoro, da interpretare come unità lavorative FTE equivalenti a 1540 ore annue di personale, stabile o saltuario, addetto alla biblioteca (20%);
c. numero di biblioteche (25%);
d. spese a bilancio per materiale librario (25%)

Il prospetto viene trasmesso agli Enti sottoscrittori in allegato al verbale della riunione, al fine di consentire la stesura dei bilanci di previsione.

Art. 7 – Il Comitato può proporre iniziative di cooperazione comportanti spese ulteriori da suddividere con criteri da stabilire e da sottoporre agli organi di governo dell'Università e degli Enti interessati.

Art. 8 – In armonia con quanto previsto dal precedente art. 3, il Comitato prende in esame eventuali nuove richieste di adesione di enti sottoscrittori ed esprime un parere in merito alla loro accettazione a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le nuove richieste e il parere espresso dal Comitato vengono sottoposti agli organi deliberativi dell'Università. A seguito del parere positivo di questi ultimi, il nuovo ente diventa parte della Convenzione con i relativi diritti e obblighi.

Il Comitato di Polo SBN TSA adotterà un disciplinare d'attuazione relativo alle modalità di accesso in Polo per i nuovi Enti sottoscrittori che sarà approvato dal Comitato di Polo.

Le eventuali richieste di disdetta comporteranno l'obbligo per l'Ente richiedente di corrispondere in ogni caso gli oneri di spesa maturati a suo carico per l'anno in corso, compresi quelli connessi alle attività tecniche conseguenti al recesso.

Il recesso deve essere comunicato entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo. Il recesso avrà decorso dal 1. gennaio dell'anno successivo alla comunicazione.

Il Comitato può decidere di estromettere dal Polo un Ente che non abbia più i requisiti richiesti o che non rispetti le condizioni di cui agli articoli 5,6 e 9.

Art. 9 – Al fine di visualizzare e utilizzare le informazioni di interesse comune gli Enti aderenti al Polo SBN TSA condividono l'archivio dei dati di utenti, operatori e fornitori. I dati contenuti nell'archivio di Polo SBN TSA devono essere trattati in conformità alle norme vigenti a tutela dei dati personali.

L'Università degli Studi di Trieste e gli enti pubblici sottoscrittori della presente Convenzione sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 Reg. UE n. 679/2016, e si impegnano a rispettarne tutte le norme, in accordo con quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016, dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dalla normativa di settore.

In particolare, i Contitolari si impegnano a:

-trattare i dati solo per le finalità per cui i dati sono raccolti ai sensi della presente Convenzione;
-garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente accordo, ad eccezione delle richieste di comunicazione dei dati personali effettuate da parte dell'Autorità Giudiziaria o per obblighi di legge;
-collaborare con gli altri Contitolari fornendo idonea documentazione per rispondere alle richieste avanzate dagli interessati.

Gli aderenti alla presente Convenzione eleggono l'Università degli Studi di Trieste quale punto unico di contatto nei confronti degli interessati per rispondere alle richieste di esercizio dei loro diritti.

Ciascun Contitolare assiste gli altri contitolari nel garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art. 33 Reg. UE n. 679/2016, qualora la violazione dei dati personali coinvolga un trattamento oggetto del presente accordo. In caso di violazione dei dati personali o incidente di sicurezza il Contitolare che ha subito la violazione o l'incidente di sicurezza informa gli altri Contitolari entro 24 ore.

-In caso di violazione dei dati personali o incidente di sicurezza l'Ente Contitolare che ha subito il Data Breach garantisce l'adempimento dell'obbligo di notifica all'autorità di controllo, come normativamente previsto, e informa gli altri Enti Contitolari entro 24 ore dalla conoscenza del fatto.

Ciascun Contitolare si impegna ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa adeguata a soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell'interessato e, quando rese necessarie dal contesto, applicare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 GDPR.

L'Università di Trieste è Titolare del trattamento dei dati personali per le associazioni e gli enti privati che fanno parte del Polo SBN TSA.

Il Comitato di Polo SBN TSA adotta un disciplinare d'attuazione allegato alla presente convenzione.

L'Università e gli Enti aderenti, ciascuno per quanto di competenza, adotteranno i provvedimenti necessari al rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza informatica.

Art. 10 – La presente Convenzione ha la durata di cinque anni e viene rinnovata espressamente mediante scambio di comunicazioni scritte. Essa è passibile di revisione in qualsiasi momento, previo accordo tra i contraenti.

Il presente atto assume la veste di Convenzione Quadro per eventuali successive convenzioni.